

TI_GERICHTE 80.2021.103 vom 15. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.103

FR: TI_GERICHTE 80.2021.103 du 15 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.103 del 15 aprile 2021

Regeste

Procedura: conflitto fra Cantoni per riscuotere l'IFD, non prevalenza automatica del luogo dell'amministrazione effettiva, accordo fra cantoni e eventuale decisione dell'AFC

Erwägungen

E. 18

aprile 2019. Precisava inoltre che in caso di mancata risposta da parte della Società, avrebbe proceduto “all’evasione dei reclami sulla base degli elementi a [sua] disposizione”. E. Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della contribuente, con decisioni del 15 aprile 2021, l’Autorità fiscale respingeva il reclamo e confermava le decisioni di tassazione contestate dalla contribuente, in quanto quest’ultima aveva l’amministrazione effettiva nel Cantone Ticino. Nelle sue motivazioni l’Autorità fiscale rilevava che la decisione di tassazione IC/IFD 2016 del 18 aprile 2019, con la quale rivendicava l’assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, era ormai cresciuta in giudicato. Oltre al fatto che l’amministratore unico Ing. _____ era domiciliato nel Cantone Ticino, dai conti presentati dalla contribuente si poteva evincere che la società non avesse alcun ufficio e personale nel Canton Grigioni, motivo per cui le decisioni di tassazione risultavano essere perfettamente giustificate. Per quanto concerneva la doppia imposizione intercantonale, l’autorità di tassazione rammentava alla contribuente la possibilità di interporre ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale. F. Con tempestivo ricorso del 17 maggio 2021, la RI 1 insorge contro la decisione su reclamo del 15 aprile 2021 in relazione alla tassazione IC/IFD 2017. La ricorrente chiede che il reclamo sia parzialmente accolto nel senso della mail del 15 febbraio 2021, nella quale l’UTPG proponeva di rinunciare al prelievo dell’imposta federale diretta del 2017, in quanto già versata nel Canton Grigioni. G . Con osservazioni del 28 giugno 2021, l’UTPG sottolinea come la ricorrente non abbia contestato né l’assoggettamento all’imposta cantonale né l’assoggettamento all’imposta federale, bensì “la censura verte sull’inammissibilità di dover pagare due volte le imposte in due Cantoni diversi” , ragione per la quale “chiede [a]l Cantone Ticino di rinunciare a prelevare l’Imposta federale diretta, sulla base di un precedente accordo tra la società e la presente Autorità fiscale”. L’UTPG ricorda che il 18 febbraio 2021 ha ribadito la propria proposta del 15 febbraio 2021 e ha avvertito la contribuente che, in caso di mancata risposta, la decisione di tassazione sarebbe stata confermata. Ha dunque respinto il reclamo, vista la mancata risposta da parte della contribuente. Diritto 1. Con la decisione impugnata, l’UTPG ha respinto il reclamo interposto dalla RI 1 contro la decisione di tassazione IC/IFD 2017. L’autorità di tassazione ha confermato l’assoggettamento della reclamante nel Canton Ticino per appartenenza personale. Nel suo ricorso, l’insorgente non contesta il proprio assoggettamento nel Canton Ticino, tanto è vero che non impugna la decisione che concerne l’imposta cantonale, ma si limita a lamentare il fatto di dover pagare l’imposta

federale diretta 2017 in due cantoni. Chiede pertanto che il Canton Ticino rinunci alla riscossione di quest'ultima, come proposto dallo stesso UTPG nel corso della procedura di reclamo, nell'intento di raggiungere una soluzione transattiva.

2. 2.1. L'art. 105 cpv. 3 LIFD prevede che le autorità cantonali riscuotano l'imposta federale diretta presso le persone giuridiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone. In una sentenza del 16 dicembre 2019 (n. 2C_151/2017, in DTF 146 II 111), il Tribunale federale si è confrontato con un caso in cui la sede di una persona giuridica non coincideva con la sua amministrazione effettiva. Sebbene nelle relazioni intercantonali il luogo dell'amministrazione effettiva costituisca il domicilio fiscale principale, la Suprema Corte ha stabilito che, nell'ambito dell'art. 105 cpv. 3 LIFD, esso non prevale automaticamente su quello della sede. I Cantoni interessati devono accordarsi sulla competenza per il prelievo dell'imposta federale diretta. In caso di mancato accordo, devono rivolgersi all'Amministrazione federale delle contribuzioni secondo l'art. 108 cpv. 1 LIFD (DTF 146 II 111 consid. 2.3.1-2.3.7).

2.2. Secondo l'art. 108 cpv. 1 LIFD, se il luogo della tassazione è controverso o incerto, esso viene fissato dall'AFC, ove entrino in linea di conto più Cantoni. La decisione dell'AFC è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. L'art. 108 cpv. 2 LIFD dispone che l'accertamento del luogo della tassazione possa essere richiesto dall'autorità di tassazione, dall'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta e dai contribuenti.

3. 3.1. Dallo scambio di email intercorso fra la ricorrente e l'amministrazione fiscale del Canton Grigioni si evince che quest'ultima non intendeva rinunciare alla riscossione delle imposte per il periodo fiscale 2017, per le quali le decisioni di tassazione erano già passate in giudicato. La corrispondenza elettronica in questione è stata inoltrata dalla contribuente all'UTPG. Non risulta che quest'ultimo si sia rivolto al fisco grigionese, per cercare un accordo in merito alla competenza territoriale per la riscossione dell'IFD né d'altronde che abbia richiesto l'accertamento del luogo della tassazione da parte dell'AFC. Tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale, che concerne la competenza territoriale per la riscossione dell'IFD nei casi in cui si verifichi una divaricazione fra sede e amministrazione effettiva di una persona giuridica, il fisco cantonale, cui era nota la posizione dell'autorità di tassazione del Cantone di sede della contribuente, avrebbe dovuto interpellare l'AFC, prima di respingere il reclamo. Si giustifica pertanto l'annullamento della decisione impugnata. L'UTPG richiederà all'AFC di accertare il luogo della tassazione della ricorrente.

3.2. Non vi sono per contro le condizioni affinché il fisco ticinese rinunci semplicemente alla riscossione dell'IFD, sulla base dell'accordo transattivo proposto nel corso della procedura di reclamo. La rinuncia in questione era infatti stata prospettata a condizione che la reclamante ritirasse la contestazione in merito alle imposte cantonali 2017 e 2018. La contribuente non ha tuttavia aderito alla proposta, con la conseguenza che l'UTPG è poi entrato nel merito del reclamo.

4. Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo del 15 aprile 2021 è annullata e gli atti sono rinviati all'UTPG, affinché sottoponga all'AFC una richiesta di accertamento del luogo della tassazione ex art. 108 LIFD. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. C per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :